

Prot. 1124/18 del 13.06.18

## **TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI**

*Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni*

*Avv. Francesco Emilio Standoli*

Trasmetto, per conoscenza, breve nota informativa relativa ai criteri di scelta dei delegati alla vendita nelle procedure esecutive.

Cordiali saluti

*Terni, 13 giugno 2018*

*Il Presidente del Tribunale*

*Rosanna Ianniello*



Prot 146/18 /ut

Ill. ma Presidente,

in merito alla richiesta orale avente ad oggetto l'esplicitazione dei criteri con cui la scrivente provvede alla nomina dei custodi-professionisti delegati alla vendita nelle procedure esecutive, si rende noto quanto in appresso.

Il criterio seguito in via principale è quello della rotazione degli incarichi, mediante scelta di un nominativo all'interno dell'elenco dei professionisti di cui all'art. 179ter disp att. c.p.c. (principalmente avvocati e dottori commercialisti).

La scrivente, non potendo sapere in che modo procedesse alle nomine la collega nel cui ruolo è subentrata, ha ritenuto opportuno ricominciare dall'inizio dell'elenco e quindi dalla lettera A.

L'Ufficio ha adottato il criterio dell'alternanza tra le due categorie di professionisti scegliendo una volta dall'elenco degli avvocati e quella successiva dall'elenco dei commercialisti.

Il professionista, viene prescelto anche in considerazione della vicinanza territoriale al bene, sia per consentire una migliore ed effettiva custodia dell'immobile sia per evitare costi eccessivi per spese di viaggio e di trasferta, cosicché, sempre seguendo l'ordine alfabetico, viene prediletto un professionista con studio a Orvieto o a Terni a seconda della collocazione geografica dei beni.

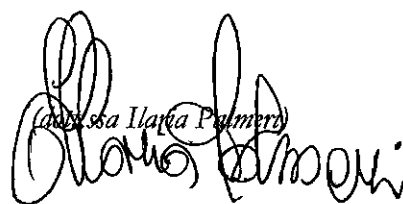
I nuovi iscritti all'albo vengono messi alla prova su procedure che - almeno a priori - alla luce dell'atto di pignoramento e della relazione notarile in atti appaiono "semplici" avendo ad oggetto un solo immobile e non presentando particolari problemi preliminari Viceversa, per le procedure che sin dall'inizio appaiono di maggiore complessità il Custode viene scelto tenendo conto della preparazione e dell'esperienza specifica maturata sul campo.

Si rammenta infine che si tratta di incarico di natura fiduciaria, trattandosi di nomina di ausiliare del Giudice e che l'equa distribuzione degli incarichi tra gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 179ter disp. att. c.p.c. deve avvenire *"senza danno per l'amministrazione della giustizia"*, con conseguente facoltà di esclusione da parte del giudice dei soggetti che non abbiano assolto agli incarichi conferiti in maniera adeguata.

La scrivente rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Con osservanza.

Terni, 12.6.2018.

  
(Alessandra Ianna Palmieri)